



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-
TURISMO
DEL 20/05/2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. -
Intervento di indagine diagnostica su ulteriore opera civica

Onere: € 2440 = IVA compresa.

Premesso che:

fra i compiti istituzionali del Servizio Musei, - Settore Musei e Biblioteche, Cultura e Turismo, e gli obiettivi allo stesso assegnati rientrano - tra gli altri - la promozione e la valorizzazione della cultura, dell'arte e della storia locali, anche attraverso interventi da eseguirsi sulle opere in patrimonio civico;

Premesso altresì che:

facendo seguito a quanto sopra esposto, con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 12.05.2021 è stato affidato ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii alla ditta Nuova Alleanza Società Cooperativa/Laboratori d'arte e di Restauro (P. IVA. 02337440263) un intervento di indagine diagnostica da eseguirsi su un'opera in proprietà civica;

Essendosi manifestata:

nel mentre, un'ulteriore necessità di indagine diagnostica da eseguirsi a stretto giro, e con urgenza, su un'altra opera in proprietà civica, anche a fronte di una richiesta di prestito da perfezionarsi in breve termine, con conseguente esecuzione di intervento, senza soluzione di continuità rispetto a quello già previamente affidato, anche allo scopo di una maggiore ottimizzazione dei tempi, e della lavorazione simultanea di entrambi i dipinti interessati;

Ritenuto pertanto:

di dover contattare con urgenza una ditta specializzata, di comprovata professionalità, credibilità ed esperienza, in particolare formata anche in interventi di indagine diagnostica, come sopra meglio individuati, provvista delle certificazioni di categoria necessarie al fine dell'espletamento dei lavori a regola d'arte (con particolare riguardo alle certificazioni SOA), nonché in possesso di specifica competenza tecnica, in grado di realizzare a stretto giro l'intervento richiesto, con possibilità di testarne facilmente e celermente l'operato anche in corso d'opera, e di considerare pertanto opportuno rifarsi alla medesima cooperativa affidataria dell'intervento di indagine diagnostica di cui alla Determinazione Dirigenziale come sopra richiamata;

Considerati quindi, in ordine di pertinenza ed emanazione:

il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 1, co. 3, il quale prevede che *"Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione"*, e l'art. 30 comma 1), il quale sancisce che *"Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza"* e, altresì, gli artt. 21 e 29 del medesimo Codice, relativi alla necessaria acquisizione dell'autorizzazione di inizio lavori rilasciata da parte dei competenti uffici MiBACT, per il tramite della relativa Soprintendenza territoriale, in ottemperanza a quanto prescritto e stabilito con riferimento all'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali;

il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 192, co. 1, lett. a) b) c) il quale prescrive che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 32, co. 2 il quale precisa, in accordo con la normativa in estratto al punto precedente, qui sopra ripresa, che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri"*

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; all'art. 37, co. 1, nel quale si definisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; Considerati altresì, sempre con riferimento al sopracitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, con particolare riferimento al comma 2, lett. a), nella parte in cui viene data evidenza del fatto che *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*
l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Considerati inoltre:

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia - rispettivamente - di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ed anticorruzione;

Richiamate:

integralmente le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet www.anticorruzione.it, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 4 come aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e, nello specifico, ai punti:

- a) 3 sui principi comuni (con particolare riguardo ai paragrafi 3.2 e 3.7);
- b) 4.1., con particolare riferimento al primo periodo, nel quale si specifica che *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto"*;
- c) 4.1.2., con riferimento alla procedura di avvio;
- d) 4.2.1. sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- e) 4.2.2, con particolare riferimento agli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00, nel quale si evidenzia che *"per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*;
- f) 4.3.1, con particolare riferimento all'obbligo di motivazione;
- g) 4.4.1, in base al quale, tra le altre cose, *"ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici"*;
- h) 4.4.2., con particolare riferimento, rispetto ai contratti di cui al precedente punto, al fatto che *"ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto"*.

Richiamati altresì, ed in aggiunta, a ulteriore precisazione di quanto sopra premesso ed esposto:

l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 145/2018, che così recita: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”,* specificando poi che l'operatore economico individuato *“deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale”,* e che, quindi, per appalti di fornitura e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;*

l'art. 1, comma 1, del D.L. 6.7.2012 n. 95 conv in Legge n. 135/2012 che così recita: *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*

Precisato che:

l'art. 89, commi 1 e 5 del D.Lgs. 267/2000 dispone, ai commi 1 e 5, rispettivamente, che *“gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità”* e *“provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;*

Precisato altresì quanto riportato nel:

Regolamento comunale avente ad oggetto l'organizzazione e la disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, come modificato con Delibera di Giunta comunale n. 283 del 08.10.2019, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, in base al quale *“negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente competente motiva adeguatamente l'atto in merito alle modalità seguite per la scelta dell'affidatario”* e all'art. 3, comma 6 in base al quale *“il seggio di gara non è previsto in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro per le forniture e i servizi o inferiori a 150.000 euro per l'affidamento di lavori”;*

D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., con riferimento agli artt. 145 - 151 inerenti la trattazione degli appalti nel settore dei beni culturali, con particolare riguardo per gli articoli 146; 147, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, alla predisposizione di un progetto di fattibilità con relativa scheda tecnica *“finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento”* e che, con specifico rimando ai beni mobili di interesse storico - artistico, comprende *“oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento”*, precisando poi come *“il progetto esecutivo ind[ichi], nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione”* sottolineando come *“gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 148, comma 1 che connotano gli interventi di manutenzione e restauro su beni mobili come lavori”*;

Riscontrato quindi, nel dettaglio, quanto disposto:

dal D.Lgs. 42/2004, ss.mm.ii., con riferimento al già menzionato articolo 21, commi 4 e 5 relativo al nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza territoriale all'esecuzione di interventi e lavori, con riferimento alla presentazione - da parte dell'interessato (quindi, nel caso di specie, dal professionista qualificato su valutazione del Comune di Treviso, nella figura del Conservatore) - di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (laddove sufficiente) ai fini dell'autorizzazione stessa (che può, altresì, contenere prescrizioni da seguire);

Richiamati, inoltre:

la L. 241/1990 ss.mm.ii., integralmente, con particolare riferimento agli artt. 3; 21 sexies;

il D. Lgs. 104/2010 ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 120;

Tenuto conto di quanto precisato:

nella L. 120/2020, di *“conversione [...], con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, in particolare con riferimento agli affidamenti diretti sotto soglia;

Visti:

il D.Lgs n.118/2011 ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la Legge n. 136/2010 avente ad oggetto il *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto *“Misure urgenti in materia di sicurezza”*, con particolare riferimento all'art. 3 *“Tracciabilità dei flussi finanziari”* e art. 6 *“Sanzioni”*;

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ss.mm.ii. avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, in particolare l'art. 23 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”* e art. 37 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*;

il D.Lgs. n. 66 del 24/04/2014 *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* che all'art.25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica;

Visti inoltre:

la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2021/2023;
la DGC n. 116 del 22.05.2020 con la quale viene indicato il nuovo assetto organizzativo del Comune di Treviso;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017, e ss. mm. ii;
lo Statuto comunale, attualmente vigente;
il Regolamento dei controlli interni, con particolare riferimento all'art. 2, a garanzia della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
il Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019, con particolare riferimento all'art. 2, co. 2 secondo il quale negli *"affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente competente motiva adeguatamente l'atto in merito alle modalità seguite per la scelta dell'affidatario"*; all'art. 5, co. 2 secondo il quale *"spetta al dirigente di settore "la determinazione di affidamento diretto per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro"*; all'art. 7, co. 3 secondo il quale *"In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro la determina a contrarre coincide con la determina di affidamento [...], anche con riguardo al rispetto del principio di rotazione"*, ed all'art. 10, co. 1 nel quale si precisa che *"Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione"*;
il Regolamento Musei, attualmente vigente, approvato con DCC n. 61 del 21.12.2020;

Richiamato:

il provvedimento del Sindaco n. 83934 del 9.7.2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Fabrizio Malachin;

Rilevato che:

l'intervento richiesto in premessa - per sua natura e tipologia, non rientra - ad oggi - tra quelli espressamente contemplati dalle convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99;

Considerato che:

per la scelta del contraente, in ottemperanza alla normativa di riferimento, l'amministrazione comunale si avvale delle disposizioni di cui agli articoli 32, 36 e 37 del D.Lgs.n.50/2016, ss.mm.ii.;

Ripreso pertanto, nel dettaglio:

l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., summenzionato, il quale stabilisce che, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"* nonché - con riferimento al medesimo articolo, il comma 1, secondo il quale *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di*

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti";

Acquisito perciò:

sulla base di quanto riportato nelle premesse di apertura, il preventivo da parte della medesima ditta affidataria del precedente intervento di indagine diagnostica, di cui alla Determinazione meglio precisata in premessa, specializzata (anche) nell'elaborazione di indagini e interventi di carattere diagnostico aventi ad oggetto opere d'arte, tenuto conto dell'urgenza dell'intervento, nonché della realizzazione di un lavoro a regola d'arte, nel rispetto degli standard prescritti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al trattamento dei Beni Culturali, come di seguito riportato:

Ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto, sede legale in Ponzano Veneto (TV), Via Volpago Sud 39, cap. 31050, P.IVA 02337440263, assunto al protocollo del Comune di Treviso n. 72905 del 14.05.2021, per un importo complessivo - comprensivo di IVA al 22% - pari ad € 2.440,00;

Valutato quindi:

congruo il preventivo sopra indicato, a fronte dell'intervento richiesto, nonché dell'urgenza di realizzazione dell'indagine diagnostica su indicata;

Ricordato che:

come previamente specificato, per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 (eventuali oneri e/o IVA esclusi), l'attuale normativa, precedentemente indicata nel dettaglio, ed a cui si rimanda integralmente, prevede la facoltà, per la Stazione appaltante/Amministrazione procedente, di derogare al ricorso del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), procedendo in forma immediata e diretta;

Dato atto che:

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. per l'affidamento di cui al presente Provvedimento è il seguente: Z1A31C2039;

Fatta salva:

la possibilità, da parte del Comune di Treviso, di procedere - altresì in corso di esecuzione - alla risoluzione del rapporto contrattuale a seguito di sopravvenuta irregolarità riscontrata da parte della sopramenzionata ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto, sede legale in Ponzano Veneto (TV), Via Volpago Sud 39, cap. 31050, P.IVA 02337440263, anche a fronte di verifiche che si dovessero rendere necessarie o in considerazione di lavoro non conforme;

Individuato che:

l'Amministrazione competente alla trattazione del procedimento di cui al presente affidamento è il Comune di Treviso - Settore Musei e Biblioteche, Cultura e Turismo - Servizio Musei;

Individuato che:

il ruolo di RUP per l'affidamento di cui alla presente determinazione viene assunto dal dott. Fabrizio Malachin, dirigente del settore Musei e Biblioteche, Cultura e Turismo del Comune di Treviso, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

Attestato che:

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023, sopra richiamato;

Attestato altresì:

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);

Attestato inoltre che:

la spesa in oggetto non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, trattandosi di un intervento di indagine diagnostica su Bene Culturale;

Richiamato nuovamente:

l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente Determinazione;

Richiamato nuovamente, altresì:

il preventivo trasmesso dalla Ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto, sede legale in Ponzano Veneto (TV), Via Volpago Sud 39, cap. 31050, P.IVA 02337440263, assunto al protocollo del Comune di Treviso n. 72905 del 14.05.2021, per un importo complessivo - comprensivo di IVA al 22% - pari ad € 2.440,00;

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, a cui integralmente si richiama e rimanda, e ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii, alla Ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto, sede legale in Ponzano Veneto (TV), Via Volpago Sud 39, cap. 31050, P.IVA 02337440263, l'intervento di realizzazione documentazione fotografica a raggi infrarossi e raggi ultravioletti per indagine diagnostica, come meglio precisato in premessa, per un importo complessivo - comprensivo di IVA al 22% - pari ad € 2.440,00;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00 (comprensiva di IVA al 22%), imputandola nell'esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile (anno 2021), a favore della Ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto, sede legale in Ponzano Veneto (TV), Via Volpago Sud 39, cap. 31050, P.IVA 02337440263, codice anagrafico 2011, come di seguito meglio dettagliata:

ANNO	ESIGIBILITA'	IMPORTO	CAPITOLO	CIG	CODICE ANAGRAFICO
2021	2021	€ 2.440,00 (comprensivo di IVA al 22%)	147515/20 "Servizio Musei - altri servizi - IVA" 1.03.02.99.999	Z1A31C2039	2011

4. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. per il contratto in oggetto è il seguente: Z1A31C2039;
5. di dare inoltre atto, a migliore ed ulteriore precisazione di quanto sopra indicato, che:

l'affidamento di cui al presente atto è previsto nell'anno 2021, con conseguente esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL nell'annualità 2021;

il contratto verrà formalizzato mediante la forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii. e dell'art. 5, comma 1, lett. I del Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019;

il pagamento avverrà previo rilascio dell'attestazione di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della Legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto di affidamento, revocarne l'aggiudicazione e/o di sospenderne l'esecuzione, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare dell'operatore economico aggiudicatario sopra indicato, anche a seguito della verifica e dell'acquisizione, oltre ai controlli e certificazioni ulteriori previsti dalla normativa di riferimento che si dovessero rendere necessari in ottemperanza agli obblighi di legge, in particolare di:

- DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- casellario ANAC;
- annotazioni ANAC;

di ottemperare, altresì, a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica e si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 192/2012;

6. di dare infine atto che:

l'affidamento verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario precisando che lo stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, con contestuale risoluzione di diritto del contratto di esecuzione qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

l'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrarre dell'operatore economico aggiudicatario.

COMUNE DI TREVISO
SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE, CULTURA E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto dott. FABRIZIO MALACHIN, nato a Este (PD) il 02.10.1974, nella veste di dirigente del Settore Musei e Biblioteche, Cultura e Turismo, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che l'affidamento per il lavoro di indagine diagnostica su opera d'arte, di cui al presente Provvedimento:

- non è oggetto - ad oggi - di convenzione CONSIP SPA ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000),
- che si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii.

FIRMATO
dott. Fabrizio Malachin

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

Malachin dott. Fabrizio

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 2.440,00,, imputandola all'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore di NUOVA ALLEANZA COOPERATIVA A R.L. (cod. sogg. 2011) per l'affidamento del servizio di realizzazione e documentazione fotografica a raggi infrarossi e raggi ultravioletti per un indagine diagnostica di un opera in proprietà civica, al cap. 147515/20 "Servizio Musei - altri servizi - iva" – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2021/2580.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria